

ti, invece, si pongono, rispetto alla giusta causa del licenziamento, in termini di minore rilevanza. Inoltre occorre notare che gli addebiti si riferiscono in parte ad esercizi anteriori a quello durante il quale il Fahrni fu licenziato, esercizi le cui risultanze contenute nei bilanci e nelle relative scritture contabili non furono in effetti contestate dalla Direzione Generale.

In tale stato di fatto e di diritto, il Servizio Legale:

- considerato che il Tribunale adito - in conformità all'orientamento della giurisprudenza - ormai consolidata nel senso di riconoscere al lavoratore il diritto alle indennità di cessato rapporto, salvo che non risultino chiaramente provate gravissime mancanze da parte del lavoratore stesso, potrebbe non ravvisare nelle contestazioni addebitate al Fahrni, motivi sufficienti per un licenziamento per giusta causa;
- considerato inoltre che la somma richiesta in transazione dal Fahrni (L. 4.300.000) corrisponde alla normale indennità di anzianità secondo criteri di conto restrittivi rispetto alle questioni che potrebbero sor-